

**CORECOM SICILIA**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

**PROGRAMMA DI ATTIVITÀ**  
**2018**

**PRESIDENTE**

MARIA ANNUNZIATA ASTONE

**COMPONENTI**

ALESSANDRO AGUECI

GIUSEPPE DI STEFANO

ALFREDO RIZZO

ANTONIO VECCE

Dirigente Servizio 2 – “SEGRETERIA CORECOM”

FRANCESCO DI CHIARA

Dirigente U.O. S2.1 “FUNZIONI PROPRIE”

ANTONELLA MARINO

[www.corecom.ars.sicilia.it](http://www.corecom.ars.sicilia.it) [corecom@regione.sicilia.it](mailto:corecom@regione.sicilia.it)

Servizio 2 –

“Segreteria CORECOM”

Via Generale Magliocco, 46, 90141 Palermo

## INDICE

Presentazione della relazione.....	p.	5
------------------------------------	----	---

### INTRODUZIONE

1. La nuova Composizione del Comitato per le comunicazioni della Regione Sicilia .....	p.	9
2. Il Comitato e le funzioni: quadro generale .....	p.	10

### PARTE PRIMA

#### FUNZIONI PROPRIE

1. I programmi per l'accesso su Rai 3 Sicilia .....	p.	14
2. I contributi per le emittenti televisive .....	p.	16
3. La par condicio .....	p.	20
4. Le funzioni consultive e il diritto di proposta: I rapporti con il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e con il Presidente della Regione e altri organi istituzionali .....	p.	23
5. Piano di comunicazione .....	p.	27
6. Convegni, Giornate di studio, Seminari: programmazione .....	p.	29
7. Rapporti con università, enti di ricerca pubblici e privati, e soggetti privati .....	p.	30

### PARTE SECONDA

#### FUNZIONI DELEGATE .....

1. La risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche: a) Il tentativo di conciliazione.....	p.	33
b) Segue: La procedura di definizione.....	p.	34
2. Tutela dei minori .....	p.	37
3. Segue: Web e Minori. La legge n. 71 del 29 maggio 2017 .....	p.	39
4. Monitoraggio .....	p.	40
5. Altre funzioni: .....	p.	41
a) I sondaggi .....	p.	41
b) Il diritto di rettifica .....	p.	41
c) Il R.O.C. ....	p.	42

## **PARTE TERZA**

### **RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE**

- 1. Le risorse umane..... p. 43
- 2. Le risorse finanziarie ..... p. 45

## **ALLEGATI**

- 1. Delibera con graduatoria 2015
- 2. Delibera 357-17-CONS
- 3. Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica dell'Accordo Quadro
- 4. Report al 31 agosto 2017. Conciliazioni e definizioni
- 5. Report Monitoraggio emittenza televisiva
- 6. Personale Corecom Sicilia al 18.09.2017
- 7. Capitolo 104543
- 8. Delibera Giunta di Governo + unità al Corecom Sicilia

## **INTRODUZIONE**

Maria Astone

Presidente Co.re.com Sicilia

Il programma delle attività del Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia per l'anno 2018 costituisce l'esito di una riflessione breve, ma profonda. Le numerose tematiche sulle quali il Comitato ha per legge competenza, sia come organo regionale, sia quale organo decentrato dell'AGCOM, hanno formato oggetto di apposito approfondimento e hanno portato all'elaborazione di una strategia che deve informare per il prossimo anno l'intera attività.

La pluralità di funzioni ad esso riservate rappresenta sicuramente il punto di partenza di un percorso, il cui obiettivo ultimo è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato dei servizi radiotelevisivi e delle comunicazioni elettroniche, nel quale si intersecano interessi patrimoniali e interessi di natura strettamente personale.

È noto che il mercato, inteso come sistema di relazioni economiche organizzate, è luogo di scambio e di soddisfacimento dei bisogni, ma come tale reclama regole per impedire forme di distorsioni o di deviazioni che possano pregiudicare il suo corretto svolgimento. Ciò a maggior ragione nel settore delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo che, per la loro peculiarità, possono costituire veicolo di commissione di illeciti civili e penali. La realizzazione del mercato presuppone che vi sia una piena e totale trasparenza in ordine ai soggetti che operano e alle modalità di trasmissione dell'informazione.

Lo sviluppo del mercato dei servizi di comunicazione sia radiotelevisivi sia elettronici richiede forme di garanzia e controllo a presidio dei soggetti destinatari dell'informazione, con particolare riferimento ai soggetti deboli, minori e anziani.

Il controllo sull'informazione, sui suoi contenuti e sulle modalità di trasmissione

rappresenta la prima tecnica di tutela per i beneficiari.

Basti pensare al fenomeno della pubblicità e, in generale, delle comunicazioni commerciali. Il rapporto pubblicità-informazione rappresenta un binomio inscindibile, che però si presta a facili abusi e, a volte, può rappresentare l'occasione per la lesione di diritti fondamentali dei destinatari. E ciò in considerazione del fatto che la pubblicità non sempre funziona come strumento di informazione – come dovrebbe essere – piuttosto si trasforma in un vero e proprio mezzo di persuasione e di stimolo dei bisogni.

Nell'attuale società dell'informazione, il crescente ricorso alle tecnologie informatiche ha reso più facile la diffusione di informazioni non veritiere, errate o anche manipolate, frequentemente idonee a indurre chiunque ad assumere comportamenti che altrimenti non avrebbe certamente adottato sul piano sociale e consumeristico, ma anche su quello politico-istituzionale. Internet è – come è noto – non solo uno straordinario sistema di immediato collegamento intersoggettivo, senza confini e limiti spaziali e temporali, una sorta di autostrada telematica; ma anche un forte veicolo di commissione di illeciti sia civili che penali. Potenzialità che oggi sono state ulteriormente ampliate dalla diffusione sempre più massiccia di social network, spesso veicoli di notizie false e diffamatorie. Il Co.re.com avverte l'esigenza, laddove possibile, di intervenire preventivamente per impedire il prodursi di illeciti in rete.

L'ordinamento giuridico continua a dettare costantemente regole a tutela dei diritti degli utenti <sup>(1)</sup> con riferimento sia alla trasparenza delle informazioni e alla tutela del pluralismo sia ai contratti relativi a servizi di comunicazioni elettroniche. L'esigenza, in particolare di consentire il conseguimento di “*una maggiore efficienza e funzionalità*” del mercato <sup>(2)</sup> dei servizi di comunicazione elettronica ha determinato, sul piano normativo, l'adozione di un apparato normativo,

---

<sup>(1)</sup> Cfr., al riguardo, la recente L. 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*.

<sup>(2)</sup> R. Cooter, U. Mattei, P.G. Monateri, T. Ulen, *Il mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile* (Bologna 1999), 303 s.

costituito dalla previsione di regole dirette a incidere sia sul contenuto stesso dei contratti aventi ad oggetto servizi elettronici di varia natura (televisione digitale, internet telefonia fissa e mobile), sia sulle tutele. La protezione dell'utente finale è assicurata da norme operanti sul piano della conclusione del contratto, mediante regole dirette a ridurre le asimmetrie informative (sia tra consumatori e operatori economici, sia tra operatori economici), e a garantire un regolamento contrattuale equilibrato; ma la tutela del soggetto debole è affidata, pure, alla previsione di rimedi (recesso, nullità, responsabilità), diretti a ripristinare l'equilibrio contrattuale con il professionista, e a forme di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La necessità di assicurare una giustizia rapida efficiente e gratuita, in presenza soprattutto di controversie di modico valore, ha determinato l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione e della eventuale successiva possibilità di definizione della controversia.

Anche rispetto a questa attività il Co.re.com Sicilia è stato chiamato a svolgere una attività di supporto all'Agcom, che oggi appare in continua evoluzione a beneficio dei cittadini siciliani.

Il Comitato Regionale per le comunicazioni intende, a garanzia del corretto funzionamento del mercato dei servizi di comunicazione elettronica e dell'informazione, svolgere il proprio compito nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità ed efficienza.

Il programma per l'anno 2018 si muove intorno ad alcune scelte strategiche dirette a garantire:

- a) il pluralismo e la correttezza dell'informazione, mediante il rafforzamento dell'attività di vigilanza, in tutti i settori di competenza;
- b) la libera ed effettiva concorrenza tra imprese operanti nel settore delle comunicazioni e la piena tutela dei soggetti che in esso operano, anche attraverso l'ampliamento della attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

c) una maggiore tutela per i minori e gli utenti, affidata a un più incisivo esercizio dell'attività di vigilanza e alla programmazione di una attività di prevenzione; d) il rafforzamento dell'attività di ricerca e di studio sullo stato dell'informazione in Sicilia.

# INTRODUZIONE

## **1. La nuova Composizione del Comitato per le comunicazioni della Regione Sicilia**

Il Comitato regionale per le Comunicazioni è composto, ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, da cinque componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo gruppo parlamentare. Il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati.

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana – *D.P. n. \_315\_/Serv.1°/S.G.* del 28 giugno 2017 e D.P è stato nominato il nuovo Comitato regionale per le Comunicazioni per La Regione Sicilia, che attualmente risulta così costituito:

### *Presidente*

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

### *Componenti*

Avv. Alessandro Agueci <sup>(3)</sup>

Dott. Alfredo Rizzo

Avv. Giuseppe Di Stefano

Avv. Antonio Vecce

La sede del Comitato è in Via Magliocco n. 46 – Palermo. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da un apposito ufficio con compiti di assistenza e di segreteria, coordinato dall'arch. Francesco Di Chiara, dirigente del Servizio 2 “Segreteria Corecom”, e dalla dott.ssa Antonella Marino, responsabile della U.O.S2.1

---

<sup>(3)</sup> L'avv. Alessandro Agueci è stato nominato con D.P. n. 437/serv. 1/ S.G. del 31.08.2017, in sostituzione del Dott. Pellegrino Quartararo, che ha rassegnato le dimissioni dal Comitato Regionale per le Comunicazioni il 18 luglio 2017.

“Funzioni proprie del Comitato”

Il Comitato, che si è riunito per la prima volta il 18 luglio, si assume il delicato compito di portare ad ulteriore svolgimento le attività già intraprese dal Comitato uscente e, nel corso dei cinque anni del mandato, ritiene di dover esercitare con il massimo impegno professionale le funzioni ad esso assegnate e perseguire risultati adeguati ed efficienti, in conformità alle politiche di tutela dei cittadini e dei soggetti deboli, portate avanti dall’Autorità garante delle Comunicazioni, di cui risulta una “declinazione” territoriale.

Il Comitato si propone di intraprendere iniziative che possono consentire un maggiore e più incisivo avvicinamento dell’organo ai cittadini; ciò sia per potenziare i servizi offerti, sia per un più efficiente controllo sul sistema radiotelevisivo.

Ciò premesso, il Comitato presenta la relazione programmatica, che contiene l’individuazione, per ciascuna delle funzioni ad esso assegnate, degli obiettivi che nel breve periodo (2018) vuole perseguire, quale presupposto indispensabile per il conseguimento dei risultati da realizzare nel corso del quinquennio

## **2. Il Comitato e le funzioni: quadro generale**

I CO.RE.COM sono stati istituiti dall’art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 <sup>(4)</sup>, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, che, allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Autorità, ha disposto che i Comitati regionali per le comunicazioni (di

---

<sup>(4)</sup> Il dettato normativo, in particolare, recita: “*riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.*”

seguito Co.re.com.) operino come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con l'art. 101 della legge n. 17 del 2002 della legge della Regione Sicilia, è stato istituito il Comitato Regionale per le comunicazioni per la Regione Sicilia (<sup>5</sup>), in sostituzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi istituito in precedenza con legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, del quale ha ereditato funzioni e compiti.

Dalla lettura sistematica della legge nazionale e di quella regionale attualmente vigente, deriva che il Corecom è un organo regionale con funzioni proprie e, insieme, organo decentrato dell'Agcom, rispetto alle attività delegate.

Quale organo regionale il Comitato svolge attività:

consultiva dell'Ars e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, esprimendo pareri e formulando proposte anche funzionali alla predisposizione di leggi;

propositiva, mediante la formulazione di pareri su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi di informazione e comunicazione;

promozionale per lo svolgimento di ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni, radiotelevisione e, oggi, anche del settore della rete telematica e

---

(<sup>5</sup>) Art. 101. *Comitato regionale comunicazioni 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri, di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.*

*2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.*

*3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

*4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.*

*5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione.*

*6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.*

*7. È abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.*

dell'informazione on line, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei minori, dei consumatori e utenti, e dei soggetti deboli.

Al riguardo può anche stipulare convenzioni con le università, o centri di ricerca o con privati e studiosi esperti della materia per ricerche di settore. Inoltre, in tale qualità, il Comitato regionale per le comunicazioni:

programma in convenzione con la Rai le trasmissioni dell'accesso ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103, secondo un calendario trimestrale;

provvede all'attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, avvalendosi della propria struttura di supporto ; garantisce il pluralismo e l'indipendenza dell'informazione;

vigila sull'applicazione della normativa in materia di *par condicio* nel periodo elettorale;

predispone la graduatoria per la concessione dei contributi statali alle emittenti televisive private, ai sensi della legge n. 448 del 1998;

realizza seminari, convegni ed incontri sui temi dell'informazione e della comunicazione.

Per effetto della legge 31 luglio 1997 n. 249, il Comitato è anche organo decentrato dell'Autorità garante per le comunicazioni.

In esecuzione degli Accordi quadro Stato-Regioni, stipulati rispettivamente nel 2003 e nel 2008, sono state delegate al Co.re.com Sicilia, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le seguenti attività:

a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

- d) attività di conciliazione obbligatoria nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;
- e) definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
- f) tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.);
- g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

L'Agcom ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com., che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità.

# PARTE PRIMA

## FUNZIONI PROPRIE

### 1. I programmi per l'accesso su Rai 3 Sicilia

Ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e della successiva legge di modifica del 6 agosto 1990 n. 223 *“sono riservati alla società concessionaria (RAI), per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica”*, che devono essere messi a disposizione dei *“partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta”*.

In base alla normativa vigente, competenti alla selezione e individuazione dei programmi dell'accesso sono i Co.re.com ai quali competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti sopraindicati, nonché le deliberazioni di ammissione o di esclusione delle proposte e dei contenuti dei programmi dell'accesso, sulla base di Regolamenti di cui essi sono normalmente dotati.

Il Co.re.com Sicilia, al riguardo, ha emanato in data 23.03.2015 il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, consultabile sul sito web del Comitato, che disciplina la predetta materia in conformità alla legge e statuendo la possibilità per i soggetti legittimati di presentare domanda secondo una cadenza trimestrale. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento *“il Comitato delibera ogni trimestre il piano*

delle trasmissioni ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile per ciascun tipo di accesso risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico televisivo” Spetta, poi, al Comitato formulare una graduatoria che tenga conto, in base all'art. 5 del Regolamento “a) della rilevanza socio-culturale delle tematiche proposte nel programma, nonché attualità dell'argomento trattato; b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso ovvero che vi abbiano partecipato in epoca più remota; precedenza ai mezzi realizzati con mezzi propri; d) ordine cronologico di presentazione delle domande”.

Rinviando al Regolamento una più approfondita disamina della materia, si deve, in via preliminare, rilevare che il ricorso ai programmi dell'accesso non è stato negli ultimi cinque anni soddisfacente e ciò per la presenza di un ridotto numero di domande.

La questione ha formato oggetto di interesse da parte della Rai, sede nazionale e sede regionale, e per tale ragione già in pendenza del precedente Comitato sono state avviate interlocuzioni con il Presidente pro-tempore, dirette alla predisposizione di accordi che potessero consentire una piena attuazione della normativa vigente. D'altro canto, la piena realizzazione dei programmi dell'accesso presuppone l'adozione di una vera e propria politica di comunicazione, considerato che la gran parte dei soggetti, potenzialmente interessati, non conosce il diritto all'accesso.

Di qui emerge la necessità da un lato di rafforzare i rapporti con la società concessionaria e dall'altro di incidere sul fondamentale aspetto dell'informazione.

Il conseguimento di tali obiettivi può realizzarsi mediante due strumenti che, nel breve periodo, potranno trovare sicura attuazione:

- 1) La sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra Corecom Sicilia e Rai\_Radiotelevisione Italiana s.p.a, per l'accesso radiofonico e televisivo alle

trasmissioni della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 14 aprile 1975 n. 103;

- 2) L'avvio di una campagna informativa radio-televisiva, in accordo con la Rai radiotelevisione italiana, utilizzando in proprio e gratuitamente lo spazio dei programmi dell'accesso, al fine di favorire un'ampia conoscenza dell'istituto su tutto il territorio siciliano.

Questi due momenti potrebbero portare ad una implementazione della richiesta dei predetti programmi e a una migliore utilizzazione degli spazi radio-televisivi che, in una ottica di lungo periodo, potrebbero essere utilizzati per coadiuvare l'attività degli organi istituzionali regionali nel percorso diretto alla promozione socio-culturale della Regione Sicilia.

## **2. I contributi per le emittenti televisive**

Il nuovo Comitato si insedia in un contesto normativo in corso di rinnovamento, con riferimento alla questione della erogazione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali, poiché è già in avanzato stato di approvazione in Parlamento l'approvazione di uno schema di regolamento, con il quale si intendono fissare nuovi parametri di attribuzione dei contributi, ancorati a requisiti di qualità e di efficienza, e si intendono introdurre modalità diverse di distribuzione degli utili

L'erogazione dei contributi televisivi è regolata dalla **Legge n. 448 del 23 dicembre 1998**. Il successivo D.M 292/2004 contenente il "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni", individua i Co.re.com quali soggetti preposti a ricevere le domande di assegnazione dei contributi, ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, a verificare i dati relativi al personale e al

fatturato, a riscontrare le dichiarazioni rese dalle emittenti locali, a predisporre la graduatoria che il Comitato approva con delibera e, infine, a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico la stessa graduatoria per la ripartizione del contributo.

Il Ministero, sino al 2015, ha ripartito le somme a disposizione tra le Regioni, e i beneficiari hanno partecipato in proporzione allo stanziamento riservato alle Regioni. Il Co.re.com Sicilia ha regolarmente svolto l'attività di erogazione dei contributi per conto del Ministero dello sviluppo economico e si riportano nell'allegato a questa relazione (all. n. 1) i dati relativi alle somme distribuite per l'anno 2015.

Sebbene l'ultimo bando risale all'anno 2015 e la ripartizione e la erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali avrebbero dovuto essersi esaurite, in realtà il Comitato, nella precedente composizione, non ha potuto completare le predette operazioni, in considerazione del fatto che la documentazione prodotta dalle richiedenti o le relative autocertificazioni non sono risultate complete, neppure dopo la richiesta di integrazioni e precisazioni, fatta opportunamente dall'Ufficio funzioni proprie del Co.re.com Sicilia.

Obiettivo del Comitato è quello di poter esaurire in tempi brevi, a tutela delle emittenti e degli utenti finali, l'attività di erogazione dei contributi, laddove possibile, e nel rispetto delle determinazioni delle Autorità sopraindicate.

In tale contesto, però, si inserisce lo *“Schema DPR recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*,

L'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, con l'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore

dell'informazione.

Secondo la relazione governativa, allegata allo schema di regolamento, è prevista, a seguito dell'avvio dei nuovi bandi, una ingente distribuzione di somme, pari a 47,9 milioni di euro per il 2017 e 46,3 milioni di euro per il 2018. A queste risorse preventivate andranno aggiunte quelle provenienti dagli eventuali maggiori introiti derivanti dal canone televisivo.

Il regolamento si propone di individuare nuovi criteri di distribuzione dei benefici economici, che tengano conto della qualità delle emittenti radiotelevisive beneficiarie, allo scopo di superare le complesse problematiche che erano state sollevate dalla legge n. 448/1998.

In particolare lo schema di Regolamento ruota intorno ad alcune significative novità normative che, per quanto ci riguarda, attengono ai seguenti elementi:

- 1) l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale unico destinatario delle domande di contribuzione ;
- 2) il venir meno della competenza dei Co.re.Com;
- 3) nuovi criteri di selezione dei beneficiari che tengano conto dei seguenti elementi:
  - a) qualificazione dei dipendenti quale criterio per l'accesso ai contributi;
  - b) contenuti della programmazione;
  - c) adesione da parte delle emittenti televisive al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, diservizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002;

d) Programmazione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

Tali elementi, brevemente e sinteticamente descritti, dimostrano che obiettivo del regolamento è quello di favorire **il processo di riassetto e riqualificazione del settore**, mediante scelte editoriali improntate a qualità dei programmi, al rispetto delle norme poste a presidio della tutela e dignità degli spettatori e dei soggetti deboli, in particolare, e a una più adeguata razionalizzazione degli spazi autogestiti a pagamento. E soprattutto resta fondamentale l'attenzione rivolta alla funzione informativa e culturale che anche il servizio radiotelevisivo privato deve svolgere.

Un dato appare, quindi, sicuro. Nel momento in cui il Regolamento verrà definitivamente approvato, il Co.re.com Sicilia, se sarà privato – come gli altri Co.re.com – del compito di distribuzione dei contributi, tuttavia sarà investito di un più arduo incarico, che è quella di affiancare le emittenti radiotelevisive operanti in Sicilia per affrontare le sfide che saranno messe in gioco dalla nuova normativa.

Ne consegue che il superamento della crisi che attualmente investe il settore radiotelevisivo siciliano presuppone una programmazione di qualità.

**Qualità ed efficienza** delle attività radiotelevisive rappresentano il presupposto fondamentale per partecipare alla distribuzione dei benefici e per un conseguente rafforzamento economico delle imprese operanti nel settore della comunicazione.

In tale contesto il Comitato, consapevole dell'importanza che lo sviluppo delle imprese operanti in tale settore potrà avere nell'economia della Regione Sicilia, si propone i seguenti obiettivi:

- 1) rafforzare il controllo dei programmi trasmessi dalle emittenti radio-televisivi locali;
- 2) promuovere attività di formazione e informazione degli editori e operatori radiotelevisivi, giornalisti mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni aventi ad oggetto le regole sulla diffusione dei messaggi pubblicitari, le pratiche commerciali scorrette, la normativa sulla privacy, con particolare

riferimento, ai sensi dell'art. 137, 3° comma, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al rapporto tra diritto di cronaca e diritti alla riservatezza, all'identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.

### **3. La par condicio**

La Legge 22 Febbraio 2000, n. 28, intitolata “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, fissa le regole alle quali devono uniformarsi le emittenti televisive private durante le campagne elettorali e referendarie al fine di garantire a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, nel rispetto dei principi di imparzialità e uguaglianza. Altri testi normativi di riferimento sono il Codice di Autoregolamentazione, in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle comunicazioni, e le delibere dell'Autorità garante per le comunicazioni, emanate in occasione di ogni elezione. Con riferimento alle recenti elezioni regionali è stata già pubblicata la delibera 356-17-CONS del 20 settembre 2017 (All. n. 2).

Lo scopo è quello di garantire parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e uguaglianza formale e sostanziale tra le forze politiche in campo.

L'art. 9 della legge 28/2000 <sup>(6)</sup> prevede, inoltre, un divieto di ogni forma di propaganda, effettuata con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, con il solo limite delle attività che le predette

---

<sup>(6)</sup> Art. 9: “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*”

*2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.*”

Amministrazioni devono compiere secondo criteri di necessità e indipendenza, al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

Al Corecom è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge e sul rispetto della *par condicio* (l. 28/2000) nella Regione Sicilia.

Nel 2017-2018 in Sicilia sono previste almeno due campagne elettorali, in occasione rispettivamente delle elezioni regionali e di quelle nazionali, con la conseguenza che sarà richiesto un forte impegno sia al Comitato sia alla struttura di riferimento.

L'attività del Co.re.com Sicilia consiste nella:

- 1) Gestione degli spazi messi a disposizione dalle emittenti radiotelevisive aderenti ai soggetti politici, per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti (MAG), compreso un verbale di sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno;
- 2) supporto e informazione nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali, dei soggetti politici e delle pubbliche amministrazioni;
- 3) istruttoria delle denunce di presunta violazione della *par condicio*: contestazione dei fatti al soggetto segnalato e richiesta delle eventuali controdeduzioni; analisi di documentazione e supporti; formulazione della conseguente proposta all'AGCOM per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- 4) recepimento, verifica e istruttoria delle attestazioni congiunte per effettuare il previsto rimborso, erogato dallo Stato (MISE), a tutte le emittenti radiotelevisive locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti gratuiti (MAG); le funzioni di rimborso delle somme prevedono un iter procedimentale parecchio articolato e si effettuano gestendo due capitoli: il 106101 (istituito per l'applicazione nella Regione Siciliana della succitata legge 28/2000, è un capitolo di uscita) e il 3600 (è correlato al precedente ed è un capitolo di entrata); le relative somme sono fondi vincolati che vengono erogati dallo Stato

(MISE) mediante conto corrente di tesoreria centrale intrattenuto con l'Assessorato regionale dell'Economia.

Per effetto dell'art. 10 della legge 28/2000 “Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità **sono perseguite d'ufficio** da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto” ai soggetti indicati nella stessa legge <sup>(7)</sup>.

Il Co.re.com, in tale contesto, è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale a garanzia del pluralismo e a tutela del principio di parità di trattamento nell'ambito delle trasmissioni radiotelevisive, attesa la possibilità che possano essere tenuti comportamenti in violazione della predetta normativa.

In tal senso poiché il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di *par condicio* e sul corretto svolgimento dei sondaggi, in esecuzione della delibera n. 356/17/CONS del 20 settembre 2017 dell'Agcom, contenente *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente e dell'assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017*, si avvarrà immediatamente dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico, come indicato in delibera, per svolgere la dovuta attività di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente “nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione”.

Il Comitato quindi si propone di:

---

<sup>(7)</sup> Ai sensi dello stesso art. 10 della legge 28/2000 la denuncia deve essere presentata, “anche a mezzo *telefax*”: a) all'Autorità;b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

- 1) avvalersi dell'Ispettorato territoriale del Mise, sia per le elezioni regionali del 5 novembre sia per le prossime elezioni nazionali e, in ogni caso, per tutte le elezioni che si svolgeranno nel 2018 nella Regione Sicilia, al fine di porre in essere *la dovuta attività di controllo e di prevenzione*, mediante il monitoraggio giornaliero delle testate giornalistiche e delle emittenti televisive, riservandosi di intervenire d'ufficio, ove venisse a conoscenza di comportamenti pregiudizievoli degli interessi tutelati dalla legge 20/2008 per ordinare, ai sensi dell'art. 10, "l'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge".
- 2) svolgere immediatamente l'attività istruttoria necessaria relativamente alle segnalazioni che saranno presentate in materia di *par condicio*.

#### **4. Le funzioni consultive e il diritto di proposta: I rapporti con il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e con il Presidente della Regione e altri organi istituzionali**

In base alla normativa nazionale e regionale vigente, individuata nella parte prima della Relazione, il Comitato, quale organo regionale può svolgere attività di consultazione in materia radiotelevisiva nei confronti dell' Ars e della Giunta regionale, può esprimere pareri e formulare proposte anche funzionali alla predisposizione di leggi. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento lett. c), d), e), il Comitato presenta periodicamente al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità relazioni conoscitive sullo stato dell'informazione, in ambito regionale <sup>(8)</sup> e dell'informazione, in tutte le sue

---

<sup>(8)</sup> Art. 5 Regolamento: "il Comitato:... c) presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione;

d) presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed

diverse manifestazioni.

Al riguardo va rilevato che il Corecom Sicilia costituisce – come è noto – un *unicum* nel panorama nazionale, essendo il solo che, nominato dalla Assemblea Regionale Siciliana, si avvale, però, per il suo funzionamento della Struttura della Regione Sicilia. In tal senso il Co.re.com Sicilia si pone in una situazione di particolare delicatezza ma anche di estrema centralità, potendo costituire rispetto alla materia dell'informazione radio-televisiva e, oggi, anche di quella telematica, una sorta di anello di congiunzione tra l'Assemblea Regionale Siciliana e il Governo regionale.

La questione sullo stato dell'informazione in Sicilia merita sicuro approfondimento da parte dell'attuale Comitato per le implicazioni che essa presenta sullo sviluppo socio-culturale dell'isola ma anche per le evidenti ricadute sulla economia regionale. In Sicilia operano 346 emittenti televisive secondo l'elenco aggiornato al 31.12.2016. Insieme ai soggetti che gestiscono tali emittenti vanno poi presi in considerazione coloro che svolgono attività di informazione on line, per i quali però non esistono dati precisi; sebbene può dirsi che il fenomeno è in forte e crescente evoluzione, la regolamentazione appare deficitaria e non adeguata, tale per cui sfuggono al controllo dell'Autorità la gran parte di coloro che trasmettono informazione in rete. Il dato indicato appare significativo, poiché dimostra che il sistema radio-televisivo regionale e quello della comunicazione telematica rappresentano un parte significativa delle attività produttive siciliane e, quindi, sono in grado di condizionare l'economia dell'isola. La questione presenta sicura rilevanza sia sotto il profilo della tutela delle imprese che operano nel settore della comunicazione, che meritano sostegno economico e normativo da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Governo della Regione Sicilia, sia

---

all'autorità, una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con “analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici; e) rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente”.

rispetto al problema dell'occupazione delle diverse categorie professionali che in esse trovano allocazione. Le imprese editoriali attive su tutto il territorio regionale e il centro di produzione della RAI operanti in Sicilia attraggono infatti manodopera qualificata – operatori dello spettacolo, poligrafici e giornalisti – e sono in grado di assorbire forza lavoro locale qualificata e, se opportunamente sostenute, possono essere in grado di fornire anche contenuti diretti alla valorizzazione del territorio attraverso l'informazione sull'attività politica, sulla cronaca, sullo sport e sugli eventi locali; alla tutela alle istanze dei singoli cittadini e, in generale, della comunità. Infine non può disconoscersi l'importante relazione con l'imprenditoria locale, piccola e media, che nelle emittenti radiotelevisive locali trova il principale vettore della propria comunicazione commerciale.

Il Decreto legislativo, 01/08/2003 n° 259, contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche, statuisce all'art. 5) (<sup>9</sup>), primo comma, la possibilità che Stato, Regioni

---

(<sup>9</sup>) **Art. 5, Regioni ed Enti locali** 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del

ed Enti locali possano concordare, in sede di Conferenza Unificata, le linee generali di sviluppo del settore, mediante protocolli di intesa, mentre nel secondo della stessa disposizione si prevede che, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della libera concorrenza tra imprese, che non può mai essere pregiudicata da aiuti o sovvenzioni ad personam, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici dettano disposizioni in tale materia, prevedendo anche agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; e promuovendo livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere.

Le previsioni contenute nel codice delle Comunicazioni elettroniche, pur destinate a favorire l'utente e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e a garantire la piena attuazione di un mercato delle comunicazioni elettroniche libero e concorrenziale, impegnano l'Assemblea Regionale siciliana e il Governo, ciascuno per i provvedimenti di loro competenza, a intervenire in questo delicato settore, introducendo regole e disposizioni coerenti con i principi fissati negli articoli da 1 a 6 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo di controllo del settore delle comunicazioni e di garanzia della corretta diffusione dell'informazione su tutto il territorio regionale è pronto ad avviare una interlocuzione con il Presidente dell'Ars e con il Presidente della Regione e con i responsabili anche degli Enti locali, Sindaci e Commissari, per presentare iniziative volte al miglioramento del sistema delle comunicazioni in Sicilia sia sotto il profilo della qualità del servizio

---

Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

sia avendo riguardo ai destinatari del prodotto. In tale contesto si inserisce una convenzione, in corso di definizione e precisazione, tra il Sindaco della Città Metropolitana di Catania e il Presidente dell'Ars e il Co.re.com Sicilia, diretta a fornire al Co.re.com una sede per discutere e organizzare incontri e tavole rotonde sul tema dell'informazione e per la formulazione di proposte informative. Tale sede che si verrà ad aggiungere a quella della Regione Sicilia, che conserva la sua centralità e autonomia rispetto alla funzione delegata avente ad oggetto la Risoluzione extragiudiziale delle controversie, rappresenterà una assoluta novità nel percorso diretto ad avvicinare il Co.re.com alla realtà siciliana locale, anche editoriale, che dovrà essere riprodotta, al più presto, in altre città capoluogo. E rappresenta l'occasione per affrontare in sinergia con le istituzioni sopraindicate altre questioni di fondamentale importanza per il corretto sviluppo del sistema delle comunicazioni in Sicilia, quale quelle relative alla:

- 1) diffusione del segnale RAI in Sicilia e dell' accesso alle reti di comunicazione elettronica
- 2) esistenza di possibili concentrazioni nell'editoria quotidiana
- 3) pianificazione delle frequenze per la televisione e per la radio digitali
- 4) tutela del diritto d'autore e di cronaca

## **5. Piano di comunicazione**

Ai sensi dell'art. 5, lett. f, del Regolamento il Comitato “adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività”

Il perseguimento degli obiettivi individuati dal Comitato presuppone la dotazione di un Piano di comunicazione diretto a garantire la piena attuazione delle azioni e delle iniziative già intraprese e/o che si intendono avviare.

Risponde, quindi, a tale esigenza l'opportunità di dotarsi anche per il 2018

1) di un addetto stampa, che si occupi di diffondere notizie e informazioni sull'attività del Corecom Sicilia;

e di realizzare e diffondere sempre nel 2018:

2) video-informativo sul Co.re.com, con particolare riferimento alle funzioni e ai servizi offerti ai cittadini;

3) comunicati radio-televisivi istituzionali relativi agli eventi organizzati;

4) eventuali comunicati commerciali da inserire sulle principali testate giornalistiche;

5) massima diffusione dei bandi per i programmi dell'accesso, anche attraverso il ricorso a comunicati informativi da inserire sui principali quotidiani regionali (Repubblica, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, La Sicilia).

Un discorso a parte merita il **sito internet del Co.re.com**. La questione ha già formato oggetto di interesse da parte del Comitato sin dalla prima seduta. Nell'ottica di una trasparente ed efficiente organizzazione del Corecom e di una maggiore promozione delle attività da esso svolte, è stata già deliberata la creazione di un proprio dominio e la ristrutturazione del sito.

Si ritiene che la riorganizzazione del sito e il suo collegamento con i social possano fortemente favorire una maggiore conoscenza del Comitato tra i cittadini siciliani e, soprattutto, garantire la piena trasparenza delle decisioni adottate dal Corecom, nelle materie di Sua competenza. Il sito, infatti, oltre a contenere i dati relativi alla composizione del Comitato, dovrà avere apposite voci riguardanti, ad esempio, la normativa applicabile, le singole attività compiute, le Relazioni presentate, le informazioni riguardanti le Conciliazioni e le definizioni, la par condicio, il Roc, la tutela dei minori; nonché una voce dedicata all'Amministrazione trasparente, che secondo le indicazioni provenienti dalla legge anticorruzione <sup>(10)</sup>, dovrà dare conto di tutto ciò che avviene nel Corecom e che riguarda i dipendenti e i collaboratori esterni.

---

<sup>(10)</sup> Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

In questo quadro appare utile, non appena il sito sarà pronto, iniziare a creare una banca dati, che contenga:

a) i testi normativi più significativi, sia di diritto europeo e internazionale, sia diritto interno, ivi compresi il codice della privacy, il codice di comunicazioni elettroniche, il codice del consumo;

b) le decisioni dell'Agcom e del Co.re.com Sicilia, rese nell'ambito dell'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie di loro competenza, nonché le sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, in materia di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, oltre che le più significative decisioni di merito, con particolare riferimento a quelle del TAR, che eventualmente hanno riformato i provvedimenti di definizione adottati dal Co.re.com Sicilia.

Al riguardo sarà opportuno individuare uno o due soggetti, dotati di particolare specializzazione, che possano organizzare e gestire la banca dati, che sicuramente dovrà costituire un progetto pilota per i Co.re.com italiani.

## **6. Convegni, Giornate di studio, Seminari: *programmazione***

Si prevede, altresì, di organizzare iniziative sui seguenti temi:

- 1) *I contratti conclusi tra utenti e operatori telefonici, regole e tutele. La risoluzione extragiudiziale delle controversie*
- 2) *Lo stato dell'informazione in Sicilia: il ruolo degli Organi regionali e delle emittenti televisive.*

Inoltre nell'ottica di un più efficace coordinamento tra i Co.re.com italiani il Comitato ritiene di dover promuovere un Convegno in sinergia con il Co.re.com Liguria, articolato in due sessioni, che si svolgeranno una in Sicilia, e l'altra in Liguria, aventi ad oggetto l'analisi e l'approfondimento dei seguenti temi: a) *I diritti della persona nei social network*; b) *Operatori e utenti dei social network*:

*nuovi modelli di responsabilità?*

Inoltre verrà valutato nel corso del 2018, di concerto con il Segretario Generale e con i Dirigenti, l'opportunità di avviare corsi di aggiornamento e di informazione nei confronti del personale che opera nella struttura del Comitato Regionale per le comunicazioni.

L'elenco delle tematiche indicate è esemplificativo, e il Comitato si riserva di realizzare nel corso del 2018 ulteriori e significativi incontri su altri argomenti di competenza, provvedendo contestualmente "ad integrare il programma di attività" ai sensi della lett. b. dell'art. 5 del Regolamento interno.

## **7. Rapporti con università, enti di ricerca pubblici e privati, e soggetti privati**

Il Comitato svolge, altresì, attività promozionale per lo svolgimento di ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni, radiotelevisione e, oggi, anche del settore della rete telematica e dell'informazione on line, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei minori, dei consumatori e utenti, e dei soggetti deboli. Il Co.re.com Sicilia già in passato ha svolto diverse attività di collaborazione con Università e Enti di ricerca per approfondire lo stato delle conoscenze su tematiche di propria competenza.

La collaborazione e lo scambio di esperienze con le Università e eventuali enti di ricerca pubblici e privati presenti in Sicilia rappresentano un obiettivo del presente Comitato, al quale appare opportuno avviare incontri con le Università Siciliane, ma anche con gli Ordini professionali, e altre istituzioni interessate, al fine di creare reciproche collaborazioni e accrescere le conoscenze nelle materie di competenza del Corecom.

In tale ambito, per regolare e definire l'oggetto delle singole collaborazioni si dovrà ricorrere agli strumenti della convenzione e/o del Protocollo di intesa,

che potrebbero avere ad oggetto:

- 1) l'attivazione di tirocini rivolti a giovani studiosi o a studenti delle scuole medie superiori o dell'Università presso gli uffici del Corecom;
- 2) l'organizzazione e/o il sostegno di corsi di perfezionamento; l'organizzazione di convegni ed eventi di studio;
- 3) la costituzione di Osservatori permanenti con le Università aventi lo scopo di promuovere il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e consumatori;
- 4) l'erogazione di borse di studio post laurea o post dottorato per ricerche nei settori di pertinenze del Co.re.com.

In ogni caso, premesso che il Comitato deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica *di larga diffusione* il Comitato ritiene fondamentale avviare immediatamente una collaborazione per lo svolgimento di una indagine conoscitiva sul sistema dell'informazione in Sicilia, con le Università siciliane e di sottoporre alla Conferenza dei Rettori delle Università Siciliane una bozza di convenzione.

## **PARTE SECONDA**

### **FUNZIONI DELEGATE**

La legge 31 luglio 1997, n. 249 configura i Comitati come organi decentrati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Comitato regionale per le comunicazioni per la Regione Sicilia, a seguito dell'Accordo Quadro del 2008 stipulato tra le Regioni e l'Autorità Garante per le comunicazioni e della successiva adesione del 2015 al processo di conferimento delle funzioni delegate di seconda fase, adesione che segue quella del 2012, svolge per delega le seguenti funzioni:

- 1) Conciliazione
- 2) Definizione delle controversie nelle telecomunicazioni
- 3) Sondaggi
- 4) Tutela dei minori
- 5) Diritto di rettifica
- 6) Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
- 7) Monitoraggio e vigilanza TV locali

L'obiettivo precipuo di questo Comitato, per l'anno 2018, sarà quello di esercitare le funzioni delegate, pur tenendo presente che è in corso di approvazione tra AGCOM, Conferenza delle Regioni e delle Province e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali in materia di Corecom un nuovo Accordo Quadro che si propone di aggiornare il vigente Accordo.

Punto di partenza è la considerazione che rispetto alle funzioni delegate il Comitato agisce nell'ambito di un rapporto di delega o forse, più propriamente di mandato e, in quanto mandatario, deve uniformarsi alle direttive e ai principi fissati dall'Autorità garante per le Comunicazioni. In particolare nella Relazione di

accompagnamento alla bozza del nuovo Accordo Quadro si precisa che *“In ragione della circostanza per cui il rapporto di delega sussiste tra l’Autorità e i Corecom e della prassi invalsa in questi anni presso alcuni Comitati regionali di dare in outsourcing alcune attività oggetto di delega, si intende ribadire la necessità che in prospettiva le funzioni debbano essere esercitate da strutture dedicate. (In questa prospettiva opererebbe un nuovo articolo 2 dell’Accordo, sulle “strutture dedicate”)”* (All. n. 3).

## **1. La risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche: a) Il tentativo di conciliazione**

La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione. La materia è regolata dall’articolo 84<sup>(1)</sup> del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dal *“regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti”*, del. n. 173/07/CONS. Il regolamento si applica alle controversie inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni

---

<sup>(1)</sup> Art. 84

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.

2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

contrattuali e dalle carte dei servizi.

Il regolamento riconosce la legittimazione attiva a procedere ai sensi degli art. 3 e 14 rispettivamente in capo agli operatori e agli utenti finali. Per “utente finale”, ai sensi dell’articolo 1, lettera j) del Regolamento si intende “ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”.

Il tentativo di conciliazione rappresenta, quindi, uno strumento obbligatorio offerto agli utenti per trovare una soluzione adeguata della controversia con l’operatore delle comunicazioni elettroniche prima di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, al fine di fornire al cittadino una tutela più veloce, gratuita e semplice.

Nel sito del Corecom Sicilia sono indicati i presupposti e la procedura per accedere a tale importante funzione.

## **b) La procedura di definizione**

Qualora il tentativo di conciliazione si concluda con esito negativo, le parti congiuntamente o anche il solo utente possono chiedere al Co.re.com Sicilia di decidere nel merito del contenzioso, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La procedura di definizione della controversia può essere attivata laddove non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione; e per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.

La procedura si conclude con l’adozione di un provvedimento decisorio c.d. di definizione. Nel sito Co.re.com Sicilia sono presenti i moduli per presentare l’istanza di definizione e l’indicazione dettagliata delle regole procedurali.

Il Co.re.com Sicilia svolge in maniera soddisfacente le predette attività e i risultati

sono in crescita, come emerge dalla tabella allegata alla predetta relazione (All. n. 4), da cui emerge che nel 2017 il dato definitivo delle conciliazioni dovrebbe al 30.12.2017 essere superiore o, quanto meno, pari a quello del 2016.

Risultano, inoltre, rispetto al 2016 in sicura crescita i provvedimenti di definizione adottati, e soprattutto emerge un dato assolutamente nuovo, che è quello di un numero significativo di accordi raggiunti in udienza; tale dato era assente nel 2016. Ciò malgrado, si ritiene che l'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra operatore di comunicazione elettronica ed utente finali debba essere ulteriormente rafforzata secondo le indicazioni dell'Agcom e sicuramente si possono raggiungere risultati più significativi, attraverso una maggiore presenza sul territorio.

In tal senso il presente Comitato ha già deliberato di attivare nuovi sportelli nei comuni siciliani, seguendo l'esperienza già avviata proficuamente a Catania, per poter ricevere maggiori istanze e supportare coloro che hanno difficoltà nell'uso dello strumento telematico o siano privi di pec.

Questa esigenza diventerà sempre pressante nel momento in cui verrà sottoscritto il Nuovo Accordo Quadro, che tra l'altro prevede un nuovo sistema di Conciliazione telematica delle controversie tra utenti e operatori (*Online Dispute Resolution*) “che sarà condiviso con tutti i Co.re.com. al fine di garantire, da un lato, uniformità nella gestione dei processi e, dall'altro un controllo di gestione centralizzato da parte dell'Autorità”<sup>12</sup>.

Il passaggio a tale sistema è previsto per il 1° gennaio 2018. In tal senso il Comitato si propone di avviare tutte le iniziative opportune, d'intesa con il Segretario generale e il Dirigente dell'Ufficio Co.re.com, per consentire un rapido e indolore passaggio al nuovo sistema, senza pregiudizio per gli interessi degli utenti.

Obiettivi del Comitato sono quindi:

1) Rafforzamento della presenza del Co.re.com Sicilia sul territorio mediante

---

<sup>(12)</sup> Relazione annuale Agcom anno 2017, pag. 157.

- l'apertura di sportelli, idonei a raccogliere le istanze degli utenti;
- 2) Maggiore assistenza agli utenti, sia mediante l'apertura di sportelli informativi sia attraverso una maggiore assistenza telefonica;
  - 3) Collaborazione con la struttura amministrativa per un adeguato avvio della procedura on line;
  - 4) Attività di Formazione e informazione dei conciliatori e di coloro che sono addetti alla unità operativa.

Al riguardo va rilevato che non solo i conciliatori ma anche gli istruttori devono avere adeguate conoscenze. Considerato che il settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni elettroniche è in continua crescita, si rende necessaria una continua e permanente attività di formazione sia per quanto riguarda le novità normative sia in ordine alle indicazioni provenienti dall'Agcom.

In tal senso sarebbe opportuno instaurare un corso di formazione continua che, attraverso una lezione e una esercitazione a cadenza mensile tenuta da docenti e/o esperti della materia, tenga costantemente aggiornato il personale interessato.

Il corso di formazione potrebbe essere organizzato di concerto con l'Amministrazione, nell'ambito dei corsi obbligatori che devono essere tenuti dalla P.A. nei confronti dei propri dipendenti per la loro formazione <sup>(13)</sup>. Resta aperta, infine, un'altra questione che è quella della creazione di "strutture dedicate" all'esercizio dell'attività di conciliazione e definizione, secondo quanto risulta dalla bozza di Accordo quadro, questione sulla quale si potrà intervenire, solo dopo la sua definitiva approvazione. Il Comitato si riserva, conseguentemente, di intervenire su tale aspetto, attraverso una successiva relazione integrativa, che possa affrontare, nel quadro delle direttive fornite dall'Agcom, la delicata questione della adeguatezza della "struttura dedicata" al carico di lavoro esistente.

---

<sup>(13)</sup> Cfr. Direttiva 30 luglio 2010, n. 10, Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica "La formazione rappresenta, inoltre, uno strumento indispensabile per trarre significativi vantaggi dai cambiamenti nell'organizzazione dell'azione amministrativa e nei processi di lavoro ad essa sottesi, effetto del generale processo di riforma della pubblica amministrazione e del processo di continua evoluzione tecnologica che caratterizza lo scenario all'interno del quale si è sviluppata l'azione amministrativa degli ultimi anni".

## 2. Tutela dei minori

Il Co.re.com. Sicilia, difatti, vigila sul rispetto della normativa <sup>(14)</sup> posta a tutela dei minori, in base alla quale nella loro programmazione le emittenti radiotelevisive devono:

- astenersi dal diffondere trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
- astenersi dal diffondere programmi lesivi della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy dei minori: ad esempio, rispettare l'assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica, non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni;
- evitare la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, salve le norme per le specifiche trasmissioni ad accesso condizionato che consentono la programmazione di tali contenuti esclusivamente dopo le 23 e prima

---

<sup>(14)</sup> Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite del 20/11/89; Carta di Treviso del 5/10/90; Legge 223 del 06/08/90; Legge 176 del 21/05/91; Legge 327 del 05/10/91; Legge 203 (Art. 3) del 30/05/95; Direttiva del Parlamento Europeo del 30/06/97; Delibera 538/01/CSP del 26/07/0; Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29/11/02; Legge 112 del 03/05/04 (Legge Gasparri)

- Decreto legislativo (Testo unico della radiotelevisione) n. 177 del 31/07/05

- Legge 37 del 06/02/06

- Decreto legislativo 218 del 27/04/06; Delibera AGCOM 165/06/CSP del 22/11/0; Delibera AGCOM 23/07/CSP del 22/02/07; Delibera AGCOM 13/08/CSP del 31/01/08; Decreto legislativo 44 del 15/03/10

delle 7, previa adozione di apposito sistema di controllo specifico e selettivo dell'accesso, conforme alla disciplina adottata in materia dall'Autorità;

- evitare la trasmissione, sia in chiaro sia a pagamento, integralmente o parzialmente, di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30;
- adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
- adottare forme di avvertimento preventivo sull'inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l'avviso dopo ogni interruzione;
- evitare, nelle trasmissioni di informazione sportiva, il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, e promuovere la stigmatizzazione delle condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica, verificatesi in occasione degli eventi sportivi;
- evitare la trasmissione di pubblicità di alcolici o di servizi telefonici a pagamento in fascia protetta. Evitare la trasmissione di pubblicità ingannevoli, non chiare, ambigue, etc. nelle altre fasce di ascolto.

In conseguenza di ciò il Co.re.com. Sicilia si impegna ad assumere iniziative e comportamenti che possono consentire il pieno adempimento dell'obbligo di vigilanza su di esso gravante e, in particolare, per il 2018 si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) attivazione di programmi di educazione ai *media*
- 2) collaborazione con organi istituzionali
- 3) stipula di protocolli d'intesa con le scuole

### **3. Web e Minori. La legge n. 71 del 29 maggio 2017**

Le profonde trasformazioni in atto nel sistema mediale e il ricorso sempre più crescente ai social network hanno accresciuto le opportunità comunicative ma, al tempo stesso, hanno posto nuove sfide sul piano della tutela degli utenti e in particolare dei minori. In tale contesto è stata emanata la legge n. 71 del 29 maggio 2017, c.d. legge sul cyberbullismo, che sulla base delle indicazioni provenienti dalla stessa Agcom ha inteso rispondere in termini strettamente giuridici ai nuovi bisogni e alle nuove emergenze, derivanti dal consumo dei media digitali. La questione della tutela dei minori si inserisce in una prospettiva nuova e più ampia che ha richiesto un intervento del legislatore per rimediare ai rischi connessi all'uso della rete dell'informazione e alla violazione della *privacy*.

La legge però non riconosce in capo ai Corecom funzioni specifiche, come risulta dall'art. 3 della legge n. 71/2013, e riserva solo al Questore il potere di adottare provvedimenti di ammonimento. Tuttavia, in considerazione del fatto che una delle funzioni delegate è quella – come si è visto – della tutela dei minori al Comitato appare opportuno esaminare e approfondire la questione del rapporto tra web e minori per individuare le eventuali attività da compiere.

Sul punto, il Comitato ritiene che si possano avviare nel 2018 alcune iniziative, a carattere assolutamente preventivo, che abbiano come obiettivo finale quello di:

- 1) Presentazione di una proposta di legge regionale per l'attuazione in ambito locale della legge n. 71 del 2013 (legge sul cyberbullismo);
- 2) Programmi educativi sulle modalità di utilizzo di internet, da avviare con la collaborazione degli istituti scolastici e con le Università e le Questure.

#### **4. Monitoraggio**

Il Comitato regionali per le comunicazioni per la Regione Sicilia, ha provveduto a vigilare sulla emittenza radiotelevisiva locale.

La televisione rappresenta un mezzo di comunicazione, idoneo a veicolare contenuti di differenti tipologie. Questa constatazione va affiancata al cruciale dato secondo il quale i minori e i soggetti deboli in generale (anziani) costituiscono un'importante porzione di telespettatori, i quali quotidianamente sono destinatari di tali contenuti.

Il Co.re.com. Sicilia svolge, a far data dal 1° gennaio 2016, un'importante attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, nei campi attinenti alle tematiche di propria competenza (*pubblicità, tutela dei minori e garanzie dell'utenza, pluralismo socio-politico, obblighi di programmazione*).

Nell'ambito delle attività delegate, il Corecom svolge anche in caso di violazioni le procedure istruttorie finalizzate all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Agcom. La materia è regolata dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate adottato con delibera n. 194/12/CONS, al quale si rinvia per una esame dettagliato della normativa

Sebbene già nel 2017 il Co.re.com ha svolto una importante attività di monitoraggio (all. n. 5), che ha portato all'adozione di sanzioni, il presente Comitato si propone come obiettivo per il 2018, in attuazione dell'obbligo di vigilanza, quello di rafforzare e ampliare il monitoraggio sulla programmazione delle emittenti radiotelevisive sino ad oggi svolto, per garantire non solo il rispetto del pluralismo politico- istituzionale e sociale, di cui si è già detto a proposito della *par condicio*, ma anche per vigilare sul rispetto delle regole riguardanti le altre materie di competenza del Co.re.com.

A tale attività il Comitato vuole riservare una assoluta priorità e, in tal senso,

intende rafforzare la collaborazione con l'Ispettorato territoriale o con altro centro specializzato.

## **5. Altre funzioni:**

### **a) I sondaggi**

La vigilanza in materia di sondaggi è una delle attività che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), ha delegato al Corecom Sicilia sulla base della convenzione siglata in data 1 dicembre 2011.

Tale attività si sviluppa sia sulla base di segnalazioni di utenti, associazioni, organizzazioni sia attraverso la attivazione di un monitoraggio d'ufficio, così come previsto dall'art. 8 della L. 22 febbraio 2000 n. 28 e dal regolamento allegato alla delibera Agcom 256/10CSP del 9/12/2010.

Anche in tema di sondaggi il Comitato Regionale per le Comunicazioni attiverà le procedure che sono previste per la tutela e la garanzia della *par condicio*, alle quali si rinvia. In tal caso funzione propria e funzione delegata avranno uguale attività e identici obiettivi.

### **b) Il diritto di rettifica**

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.

La competenza del Corecom riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata <sup>(15)</sup>. Il diritto di rettifica rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei cittadini che hanno subito lesione dei diritti fondamentali della persona. Il Corecom Sicilia, al fine di favorire il ricorso a tale rimedio, si impegna a pubblicizzare nelle forme previste nel piano di comunicazione l'esistenza di questo diritto e la possibilità di rivolgersi al Co.re.com per il relativo esercizio.

### **c) Il R.O.C**

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), istituito con legge n.249/1997, costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione. Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom). Dal 1° gennaio 2016, l'Agcom ha delegato al Corecom Sicilia lo svolgimento dei compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del Registro. Il Comitato si impegnerà a garantire nel modo più efficiente possibile l'esercizio di tale funzione e a procedere ad un costante e continuo aggiornamento dell'albo degli Operatori di Comunicazione, in conformità agli indirizzi e linee guida dell'Autorità.

---

<sup>(15)</sup> Il diritto di rettifica è normato dall' art. 10 della L. 6/8/90 n. 223, dal DPR 27/3/92 n. 255 e dal D.Lgs. 31/7/2005 n. 177. In particolare, l'art. 32 – quinquies del D.Lgs. 31/7/2005 n. 177, così come modificato dal D.Lgs. 15/3/2010 n. 44 al comma 2, così recita: "*Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposta rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali*".

## **PARTE TERZA**

### **RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE**

#### **1. Le risorse umane**

Secondo i dati del Servizio 2 – “Segreteria CORECOM”, alla data della presente relazione, all’esercizio delle Funzioni proprie e delegate del Co.re.com sono assegnate 36 unità, di cui 4 destinate alle attività inerenti gli Adempimenti connessi alla sede di Catania.

Nella sede di Palermo, conseguentemente, sono presenti 32 unità di personale, compresi i Dirigenti.

Di questi, 13 sono destinati all’attività di conciliazione e definizione, compresa la fase istruttoria, 3 all’attività di monitoraggio, tutela dei minori e sondaggi e 5 alle funzioni proprie, di cui una in attesa di assegnazione. Il tutto come risulta dal prospetto allegato. (All. n. 6)

L’Agcom ha svolto una verifica sull’esercizio delle attività delegate svolte nel 2016 presso la sede di Palermo e nella riunione del 15 aprile 2017, il Consiglio dell’Autorità ha approvato la proposta degli Uffici di prorogare al 31 dicembre 2017 la sperimentazione delle deleghe di seconda fase.

In particolare l’Agcom ha avvertito che *“l’ esercizio delle funzioni delegate non può essere valutato disgiuntamente dal generale andamento della struttura e della interazione funzionale con l’Autorità, con i cittadini, con gli operatori e con le Istituzioni locali”* e con riferimento alle Istituzioni regionali l’Agcom avvertiva *“che non sono state ancora realizzate le soluzioni che si erano impegnate ad adottare”*, tra cui l’apertura di Catania e l’incremento di organico che avrebbe dovuto portare *“a 39 le risorse applicate all’Ufficio.*

Successivamente a tale nota del 23 marzo 2017, il Co.re.com Sicilia ha provveduto ad adempiere all'apertura dello Sportello di Catania, superando così la prima criticità evidenziata dall'Agcom, nel percorso diretto a superare la fase sperimentale. Per quanto riguarda, invece, il personale la struttura Co.re.com Sicilia si attesta – come si è detto – a n. 36 unità di personale (2 Dirigenti, 4 unità a CT e 30 nella sede di Palermo). Sicché per raggiungere l'obiettivo disegnato dall'Agcom bisogna raggiungere un organico di 39 dipendenti, tenendo conto della delibera n. 38 del 26 febbraio 2015 della Giunta Regionale (All. n. 8) , che ha assegnato al Co.re.com un nuovo contingente di personale da aggiungersi a quello già esistente. In tal modo il numero complessivo del personale di comparto assegnato alla struttura c/o la sede di Palermo dovrebbe essere pari a 39.

A parte questo l'Agcom, ha rilevato l'opportunità di una migliore organizzazione qualitativa della Struttura e una maggiore efficienza.

Ciò posto, il Comitato rileva che, pur non intendendo e non potendo entrare nel merito delle scelte organizzative dell'Ufficio che sono di esclusiva competenza del Segretario generale e dei Dirigenti, ritiene di dover sollecitare i dirigenti a valutare:

- 1) la possibilità di una migliore distribuzione del personale, ove possibile, che tenga conto delle qualità professionali di ciascuno, per consentire un più efficiente esercizio delle funzioni;
- 2) la necessità di iniziare ad organizzare quella c.d. *struttura dedicata*, prevista nella Bozza del Nuovo Accordo Quadro di prossima e immediata approvazione, nella quale far confluire, anche attraverso procedure di mobilità, quelle risorse professionali esistenti nella struttura regionale che possano garantire la piena efficienza e competenza del servizio Co.re.com;
- 3) l'opportunità di destinare alcune utilità di personale al funzionamento del Comitato in senso stretto.

Ciò all'esclusivo fine di rispondere alle richieste dell'Agcom e superare positivamente in tal modo il delicato periodo della sperimentazione delle deleghe di seconda fase.

## 2) Le risorse finanziarie

Le somme residue da poter impegnare sul capitolo 104543 "*Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Sicilia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – A.G.Com.*" ammontano ad € 135.183,70.

Nelle more della definizione dell'iter amministrativo-contabile dell'intera procedura si prevede, entro il 31.12.2017, di poter incrementare la somma residua sul cap. 104543 pari ad € 135.183,70 con l'ulteriore somma di € 98.194,61 versata da A.G.Com. (con quietanza n. 52517 del 03.07.2017) al Co.Re.Com. Sicilia quale quota saldo anno 2016 per l'esercizio delle funzioni delegate, giusto convenzione sottoscritta in data 04.12.2015, e si raggiungeà così la somma di € 233.378,31 (quindi: € 135.183,70 + € 98.194,61= € 233.378,31).

Sul capitolo di spesa 104543 è possibile imputare le sotto elencate macro aree di forniture/servizi:

Servizi per attività di rappresentanza	€.	10.000,00
Addetto stampa	€.	10.000,00
Rassegna stampa	€.	10.000,00
Pubblicità/Informazione	€.	10.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	€.	20.000,00
Altre spese di rappresentanza,	€.	10.000,00
Spese di funzionamento	€.	10.000,00
Attrezzature informatiche	€.	20.000,00
Materiale e beni di consumo	€.	15.000,00
Contratti di collaborazione	€.	40.000,00
Altre collaborazioni (borse di studio)	€.	20.000,00

In ordine alle modalità di impegno e spesa del contributo Agcom, si deve tuttavia segnalare che *“la Conferenza delle Assemblee regionali ha inoltrato specifico quesito alla Corte dei Conti in data 5 luglio 2017 ed in risposta del quale molte questioni di carattere interpretativo saranno sciolte dalla deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti competente sulla pronuncia nel merito”*.  
(Rel. Acc.)

Conseguentemente il Comitato regionale per le comunicazioni si riserva di rivedere, ove necessario, l’impegno di spesa all’esito dei chiarimenti richiesti alla Corte dei conti dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali.

# **ALLEGATI**

# **Allegato 1**



**Regione Siciliana**  
PRESIDENZA  
Segreteria Generale  
**Servizio 2° – Unità Operativa S2.1**  
*“Funzioni proprie del Comitato”*  
Via G. Magliocco, 46 - 90141 Palermo  
*e mail: corecom@regione.sicilia.it*

Prot. n. *h399L*  
(All. n. 2)

Palermo, *24 AGO. 2017*

**OGGETTO:** Delibera n. 9 del 27 giugno 2017 relativa alla graduatoria dei contributi previsti dalla l. 448/98.- D.M. 6 agosto 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235, serie generale, parte prima, del 9 ottobre 2015.- Inserimento nel sito.-

Area 3 “Servizi interni – Sistemi di elaborazione dati della Segreteria Generale e dei siti presidenziali”  
Palazzo d'Orleans  
Palermo

Servizio 4°  
“Coordinamento Attività Sociali, Culturali e Territoriali - Adempimenti in Materia di Pubblicazione e Anticorruzione”  
Palermo

[maprile@regione.sicilia.it](mailto:maprile@regione.sicilia.it)  
[serv.4sg@regione.sicilia.it](mailto:serv.4sg@regione.sicilia.it)  
[web.presidenza@regione.sicilia.it](mailto:web.presidenza@regione.sicilia.it)  
[g.abbate@regione.sicilia.it](mailto:g.abbate@regione.sicilia.it)

Si trasmette, in allegato, la delibera n. 9 del 27 giugno 2017 del Co.re.com. Sicilia, relativa all'oggetto, per l'inserimento nel sito nella cartella “News”.



Il Dirigente Preposto  
(dott.ssa Maria Antonella Marino)



Regione Siciliana

PRESIDENZA

*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

Delibera n. 9 del 27.06.2017

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235, parte prima, del 09 ottobre 2015) – Bando per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 448, per l'anno **2015**, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 292 del 5 novembre 2004. Bando 2015. Rettifica allegato "B" e sostituzione con l'allegato "C".

Bando per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 448/98, per l'**anno 2015** alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 292 del 5 novembre 2004.

**II COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SICILIANA,**

**riunitosi nella seduta del 26.06.2017;**

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 45, comma 3;

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 6 agosto 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 235, serie generale, parte prima, del 09 ottobre 2015, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

VISTO che, a seguito di un riesame, l'Ufficio di segreteria del Corecom Sicilia, ha accertato (vedi verbale del Comitato N. 82 del 12.Maggio 2017) che è stato attribuito dallo stesso Ufficio alla emittente Antenna Uno (R&T srl) il punteggio relativo al personale nonostante l'emittente in questione non era in possesso del requisito minimo dei quattro dipendenti;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni (protocollo n° DGSCERP/DIV IV/9311 del 13 febbraio 2015) in merito al requisito del numero minimo di dipendenti, secondo la quale "... in attesa della emanazione del nuovo regolamento contributi si è dell'avviso di non applicare la sanzione più grave del non inserimento in

*graduatoria di emittenti non in possesso del requisito minimo di quattro dipendenti, di cui all'art. 5, comma 2 del regolamento, ma di attribuire punteggio zero al requisito dipendente';*

VISTA

la circolare del MISE n. 37776 del 01.06.2016 inoltrata per Pec anche al Coordinamento nazionale dei Co.re.com., con la quale si ribadisce l'orientamento dato con la circolare 9311 del 13 febbraio 2015 in particolare nella parte in cui il MISE afferma: " *anche l'indicazione già fornita di assegnare un punteggio pari a zero ove non si raggiunga un numero di almeno 4 dipendenti può ritenersi una soluzione condivisibile...* "

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'azzeramento del punteggio atteso il numero dei dipendenti inferiore a quattro come da circolari del MISE di cui sopra;

RITENUTO

alla luce di quanto esposto in narrativa, di dovere rettificare l'allegato "B" relativo alla delibera n. 1 del 09 Febbraio 2017 con l'attribuzione del punteggio rettificato all'emittente Antenna Uno della società R& T srl con il contestuale scioglimento della riserva ;

#### DELIBERA

- Rettificare l'allegato "B", relativo alla graduatoria approvata con delibera n. 1 del 09 febbraio 2017 per l'attribuzione all'emittente televisiva Antenna Uno (R&T srl) che ha presentato istanza per i contributi previsti dal bando di cui al D.M. 6 agosto 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235, parte prima, del 09 ottobre 2015, dando atto che la graduatoria rettificata di cui all'allegato "C" fa parte integrante della presente delibera.
- Di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, per gli adempimenti di propria competenza, la delibera unitamente all'allegato e pubblicarla nei siti internet del Corecom e di darne comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27.06.2017

Il Presidente del Comitato  
dott. Ciro Di Vuolo

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SICILIA



Allegato C

## Graduatoria Emittenti per contributi anno 2015

Pos. Emittente	Società	Punteggio totale		Punteggio personale dipendente			Totale	Media fatturato	Ammissa con riserva
		Punteggio fatturato	Punteggio	Giornalisti	Pubblicisti	Altro			
1 Video Regione	Tele Radio Regione srl	1.615,83	105,45	300,00	270,00	0,00	940,38	€ 1.132.189,33	<input type="checkbox"/>
2 Antenna Sicilia	S.i.g.e.	1.110,87	200,00	385,00	107,50	0,00	418,38	€ 2.147.285,29	<input type="checkbox"/>
3 T.G.S. Telegiornale di Sicilia	T.G.S. SpA	751,71	149,59	181,00	1,12	0,00	420,00	€ 1.606.020,67	<input type="checkbox"/>
4 Video Mediterraneo	Video Mediterraneo srl	747,12	60,80	199,44	58,12	0,00	428,75	€ 652.736,07	<input type="checkbox"/>
5 Telecolor	Telecolor International T.C.I. spa	633,41	83,41	250,00	0,00	0,00	300,00	€ 895.578,22	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Rai Tv	Rai Canale 103 srl	590,89	21,39	186,94	28,12	0,00	354,44	€ 229.677,67	<input type="checkbox"/>
7 TRM Tele Radio Mediterraneo	Pubblimed spa	567,17	149,83	154,72	0,00	6,75	255,88	€ 1.608.610,00	<input type="checkbox"/>
8 TRS Tele Radio Sciacca	Tele Radio Sciacca s.r.l.	479,57	20,61	83,33	96,25	0,00	279,38	€ 221.313,67	<input type="checkbox"/>
9 Onda IV	Accademia P.C.E. srl	399,21	23,46	60,00	71,06	0,00	244,69	€ 251.854,00	<input type="checkbox"/>
10 Tele Rent	Tele Rent srl	396,17	36,17	0,00	135,00	0,00	225,00	€ 388.363,33	<input type="checkbox"/>
11 Tele One	Media One srl	386,03	14,57	30,00	127,08	0,00	214,38	€ 156.435,66	<input type="checkbox"/>
12 Teleradio Studio 98	Coop. Fra Diego La Matina	316,57	6,57	0,00	45,00	0,00	265,00	€ 70.507,47	<input type="checkbox"/>
13 TVM	Tele Video Market srl	302,84	13,67	60,00	120,42	22,50	86,25	€ 146.796,25	<input type="checkbox"/>
14 Tre Media	Tre Media srl	288,71	8,71	60,00	90,00	0,00	130,00	€ 93.559,33	<input checked="" type="checkbox"/>
15 DI Television	DI Television srl	240,99	20,32	36,67	55,00	0,00	129,00	€ 218.195,00	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Televideo Agrigento	Tele Video Agrigento srl	236,33	19,46	0,00	0,00	0,00	216,88	€ 208.916,51	<input checked="" type="checkbox"/>
17 Antenna del Mediterraneo	Pubblisystem srl	234,85	46,60	0,00	0,00	0,00	188,25	€ 500.270,00	<input checked="" type="checkbox"/>
18 Telemed 1	Telemed spa	227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227,44	€ 0,00	<input type="checkbox"/>
19 Videosicilia	Video Sicilia srl	214,29	13,67	22,50	73,12	0,00	105,00	€ 146.750,00	<input type="checkbox"/>
20 CTS	Compagnia Televisiva Siciliana srl	174,93	30,93	0,00	82,50	0,00	61,50	€ 332.024,00	<input type="checkbox"/>

Pos. Emittente	Società	Punteggio totale	Punteggio fatturato	Punteggio personale dipendente			Totale	Media fatturato	Ammissa con riserva
				Giornalisti	Pubblicisti	Altro			
21 D2 Channel	D2 Channel srl	156,54	20,04	0,00	45,00	0,00	91,50	€ 215.112,67	<input type="checkbox"/>
22 Tele Occidente	Soc.Coop. Tele Occidente	140,48	16,73	0,00	63,75	0,00	60,00	€ 179.600,00	<input type="checkbox"/>
23 Telestar	Mediastar srl unipersonale	132,76	20,26	0,00	22,50	0,00	90,00	€ 217.540,33	<input type="checkbox"/>
24 RTP	RTP srl	131,83	48,21	71,11	12,50	0,00	0,00	€ 317.650,67	<input checked="" type="checkbox"/>
25 TVS	Televisione Siracusana Color srl	123,41	5,16	35,00	26,25	0,00	57,00	€ 55.360,56	<input checked="" type="checkbox"/>
26 Telesud	Telesud 3 srl	120,96	40,21	0,00	0,00	0,00	80,75	€ 431.728,67	<input type="checkbox"/>
27 TRIS	Televisione Siracusana Color srl	104,71	8,46	0,00	0,00	0,00	96,25	€ 90.868,06	<input checked="" type="checkbox"/>
28 Alpha 1	RVM Media Communication srl	96,93	3,93	0,00	0,00	0,00	93,00	€ 42.243,24	<input checked="" type="checkbox"/>
29 Teleradio Monte Kronio	Radio Monte Kronio Soc.Coop.	91,92	10,17	20,00	21,25	0,00	40,50	€ 109.142,00	<input type="checkbox"/>
30 TVA Telenormanna	Tele Video Adrano Soc.Coop.	79,41	7,35	0,00	18,44	0,00	53,62	€ 78.929,00	<input type="checkbox"/>
31 Tele Radio Canticanti	TRC-TeleRadioCanticanti srl	73,05	7,80	0,00	0,00	0,00	65,25	€ 83.697,67	<input type="checkbox"/>
32 CIAX Telesud	New Clax Telesud srl	72,72	7,72	0,00	17,50	0,00	47,50	€ 82.888,00	<input type="checkbox"/>
33 Videocaligirone Canale 8	R.S. Produzioni s.r.l.	69,26	14,32	0,00	43,00	0,00	9,94	€ 153.778,82	<input checked="" type="checkbox"/>
34 MediterraneoDUE	Video Mediterraneo s.r.l.	46,80	4,68	0,00	3,75	0,00	38,38	€ 50.240,10	<input type="checkbox"/>
35 Video Star	Associaz. Video Star	43,54	3,11	0,00	0,00	0,00	38,44	€ 54.815,04	<input type="checkbox"/>
36 Telesicilia	Associaz. OS	41,70	11,70	0,00	0,00	0,00	30,00	€ 125.635,33	<input type="checkbox"/>
37 Antenna Uno Lentini	Emittente Televisiva Antenna Uno Lentini s.r.l.	29,42	9,17	0,00	0,00	0,00	20,25	€ 98.466,63	<input checked="" type="checkbox"/>
38 Blu tv Ex Video Scetel	Teleradio Regione s.r.l.	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 228.067,33	<input type="checkbox"/>
39 La 2 ---Ex Blu Tv ---	Teleradio Regione srl	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 227.958,33	<input type="checkbox"/>

Pos. Emittente	Società	Punteggio totale	Punteggio fatturato	Punteggio personale dipendente			Totale	Media fatturato	Ammissa con riserva
				Giornalisti	Pubblicisti	Alfiro			
40	Tele Radio Ciclope	19,19	4,19	0,00	0,00	15,00	€ 45.019,36	<input type="checkbox"/>	
	Società Cooperativa Ciclope Bronte								
41	Video Faro TV Alfa	17,00	1,59	1,67	0,00	13,75	€ 17.059,89	<input checked="" type="checkbox"/>	
	R.S. Produzioni srl								
42	Video Triangolo Tele Stampa SUD	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	€ 132.372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Italia 7 Gold Stampa sud srl unipersonale								
43	Telecinefrum	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	€ 93.925,93	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Amel srl								
44	Free TV	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	€ 77.358,11	<input type="checkbox"/>	
	Cooperativa Aletheia a.r.l.								
45	Tele Nova	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	€ 66.933,00	<input type="checkbox"/>	
	Gulliver Sec. Coop.								
46	Antenna Uno	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	€ 62.860,56	<input type="checkbox"/>	
	R.&T. Srl								
47	Telemundo Centrale	5,37	0,87	0,00	0,00	4,50	€ 9.292,73	<input checked="" type="checkbox"/>	
	R.S. Produzioni srl								
48	Tele Anna	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	€ 39.888,33	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Associaz. Tele Anna								
49	SICILIA TV	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	€ 37.429,24	<input type="checkbox"/>	
	Tele Video Sicilia Favara Soc. Coop.								
50	Tele 8	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	€ 35.930,95	<input type="checkbox"/>	
	Associazione Culturale Tele City								
51	Canale 74 già Video Uno	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	€ 34.181,33	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Video Uno srl								
52	RTP Rete 2	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	€ 33.255,33	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Radio Televisione Peloritana srl								
53	Sesta Rete	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	€ 26.056,67	<input type="checkbox"/>	
	Ofelia Comunicazione srl								
54	TGR Telegiornale Randazzo	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	€ 23.683,33	<input type="checkbox"/>	
	Associaz. Artemide TGR								
55	TM Telemistretta	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	€ 22.534,15	<input type="checkbox"/>	
	Associaz. Telemistretta Tv								
56	canale 8	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	€ 21.004,94	<input type="checkbox"/>	
	Associazione Radio televisiva Ficcarazzi								
57	TSE Telescontropia	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	€ 19.756,41	<input type="checkbox"/>	
	Parrocchia S.Giovanni Battista								

Pos. Emittente	Società	Punteggio totale	Punteggio fatturato	Punteggio personale dipendente			Totale	Media fatturato	Ammissa con riserva
				Giornalisti	Pubblicisti	Altro			
58 Canale 66	Video Staff Communication	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 17.670,33	<input type="checkbox"/>
59 Tele Radio Acireale	Ofelia Comunicazione srl	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 15.657,33	<input type="checkbox"/>
60 Tele Vita	Teledadio Vita Soc.Coop.	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 13.363,67	<input type="checkbox"/>
61 Video One	Media One srl	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 6.135,38	<input type="checkbox"/>
62 TVF SRL (già TVT)	TVF srl	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
63 TV Amica Canale 8	Associaz. Rosina Attardi	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 5.799,16	<input type="checkbox"/>
64 Tele Inessa	Parrocchia SS. Crocifisso S. Maria di Licodia	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 3.510,71	<input type="checkbox"/>
65 Cinquestelle	Associaz. Rosina Attardi	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.988,55	<input type="checkbox"/>
66 Euro Tv	Associaz. Rosina Attardi	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.988,55	<input type="checkbox"/>
67 AZZURRA TV	AZZURRA TV s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota Bene: per le motivazioni dell'ammissione con riserva e per tutti gli altri dettagli, vedere la delibera

(2017.28.1741)088

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì 11 agosto 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
 l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>  
 accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### SOMMARIO

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Presidenza

DECRETO 2 agosto 2017.

Avviso pubblico integrativo alla manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - esercizio finanziario 2017 ..... pag. 4

##### Assessorato delle attività produttive

DECRETO 7 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa A. Giarra, con sede in Corleone, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 5

DECRETO 7 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Eurofficine, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 6

DECRETO 7 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mondo Donna, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 6

DECRETO 7 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Sicilia Service, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 7

DECRETO 11 luglio 2017.

Revoca del decreto 29 settembre 2016, concernente

scioglimento per atto d'autorità della cooperativa Quadrifoglio, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 8

DECRETO 25 luglio 2017.

Differimento dei termini per la presentazione delle istanze di cui agli avvisi pubblici relativi alle azioni 3.5.1\_1 e 3.5.1\_2 del PO FESR 2014/2020 ..... pag. 8

DECRETO 31 luglio 2017.

Annullamento del decreto 25 luglio 2017 e differimento dei termini per la presentazione delle istanze di cui agli avvisi pubblici relativi alle azioni 3.5.1\_1 e 3.5.1\_2 del PO FESR 2014/2020 ..... pag. 9

##### Assessorato dell'economia

DECRETO 26 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 ..... pag. 11

DECRETO 27 giugno 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 ..... pag. 15

DECRETO 27 giugno 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 ..... pag. 17

DECRETO 27 giugno 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 ..... pag. 19

DECRETO 27 giugno 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018** ..... pag. 21

DECRETO 27 giugno 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018** ..... pag. 23

DECRETO 27 giugno 2017.

**Annullamento del decreto 13 giugno 2017 e variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019** ..... pag. 26

DECRETO 27 giugno 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019** ..... pag. 30

DECRETO 29 giugno 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017** ..... pag. 34

DECRETO 29 giugno 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019** ..... pag. 36

#### **Assessorato delle infrastrutture e della mobilità**

DECRETO 26 luglio 2017.

**Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo unico regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.)** ..... pag. 38

#### **Assessorato della salute**

DECRETO 20 luglio 2017.

**Albo dei formatori interni in servizio nell'Amministrazione regionale di cui al D.D.G. n. 6402 del 12 dicembre 2014, recante "Disposizioni attuative del sistema di Formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano di azione nazionale"** .. pag. 39

DECRETO 25 luglio 2017.

**Albo formatori FED di I livello 2016-2017** . pag. 41

DECRETO 31 luglio 2017.

**Schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48** ..... pag. 43

#### **Assessorato del territorio e dell'ambiente**

DECRETO 13 luglio 2017.

**Approvazione di variante parziale per la modifica del piano regolatore generale del comune di Messina** ..... pag. 46

#### **DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

##### **Corte costituzionale:**

Ordinanza del 17 febbraio 2017 del Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da A. G. c/Assemblea regionale siciliana e R. F. .... pag. 49

Ordinanza del 5 aprile 2017 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nel procedimento civile promosso da Sferrazza Costantino. .... pag. 53

##### **Presidenza:**

Curriculum vitae ai sensi degli artt. 7 e 8 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. .... pag. 58

Rettifica della graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2015.. .... pag. 68

#### **Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**

Approvazione del bando pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014-2020 - misura 1.30 "Diversificazione e nuove forme di reddito" - art. 30 del regolamento UE n. 508/2014 del 15 maggio 2014 ..... pag. 73

##### **Assessorato delle attività produttive:**

Riesame e modifica degli allegati al decreto 3 novembre 2016, concernente costituzione del "Roster" di esperti individuabili nei sei ambiti tematici della Strategia regionale di specializzazione intelligente 2014/2020. .... pag. 73

##### **Assessorato dell'economia:**

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana ..... pag. 73

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana ..... pag. 73

##### **Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:**

Autorizzazione alla ditta Moviter di Alessi N. e Sardo S. s.n.c., con sede legale in Racalmuto, per un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi .. pag. 74

Modifica del decreto 26 settembre 2007 intestato alla ditta Celauro Service s.r.l., con sede nel comune di Naro ..... pag. 74

**Rettifica della graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2015.**

Si rende noto che con delibera n. 9 del 27 giugno 2017, il Co.re.com. Sicilia ha provveduto alla rettifica della graduatoria concernente i contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2015, ai sensi della legge n. 488/98 e del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235, parte prima, del 9 ottobre 2015, e viene reso pubblico l'allegato "C" della citata delibera.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nel sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) nella sezione "La nuova struttura regionale", quindi nell'area Dipartimenti della Presidenza, selezionare "Segreteria Generale" e poi "Co.re.com.", nonché nel sito [www.corecom.ars.sicilia.it](http://www.corecom.ars.sicilia.it).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## **Allegato 2**



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 356/17/CONS**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA  
IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ  
DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA  
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA  
DELLA REGIONE SICILIANA INDETTE PER IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2017**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata da ultimo dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “*Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni*”;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante “*Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana*”, come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante “*Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia, fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

### **TITOLO II**

#### **RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE**

##### **CAPO I**

##### **DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI**

###### **Art. 2**

###### **(Programmi di comunicazione politica)**

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

- I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare.

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

- II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
  - a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste e delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
  - b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **Art. 3**

#### **(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
  - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
  - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
  - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
  - d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
  - e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
  - f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

### **Art. 4**

#### **(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it);
  - b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.

### **Art. 5**

#### **(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia provvede a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (DPR. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/ER, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

### **Art. 6**

#### **(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

### **Art. 7**

#### **(Messaggi politici autogestiti a pagamento)**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. d*), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
  - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
  - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "*Messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "*Messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

### **Art. 8**

#### **(Trasmissioni in contemporanea)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 9**

### **(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)**

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. b*), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, *lett. f*), della deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, *lett. aa*), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

## **Art. 10**

### **(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)**

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, *lett. u*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 11 (Conservazione delle registrazioni)**

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

## **TITOLO III STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

### **Art. 12 (Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
- c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

### **Art. 13**

#### **(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

### **Art. 14**

#### **(Organi ufficiali di stampa dei partiti)**

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **TITOLO IV**

### **SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI**

#### **Art. 15**

##### **(Sondaggi politici ed elettorali)**

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

## **TITOLO V**

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 16**

##### **(Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

- a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art.10 della citata legge n. 28 del 2000.

#### **Art. 17**

##### **(Procedimenti sanzionatori)**

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi-Ufficio pluralismo interno e servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera entra in vigore alla data di inizio della campagna elettorale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 20 settembre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

## **Allegato 3**

**BOZZA**

*settembre 2017*

***Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica dell'Accordo Quadro***

• **Il quadro istituzionale. Le risorse finanziarie e l'organizzazione.**

La sostanziale buona tenuta del vigente accordo quadro consente, ad avviso delle parti, di procedere ad un aggiornamento dello stesso anziché in una sua abrogazione e sostituzione con un nuovo accordo. La lettura del testo a fronte (vigente e modificando) consente di avere in evidenza le modifiche introdotte alla luce delle esperienze maturate in questi anni nonché delle problematiche connesse anche alla evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

L'iter per il rinnovo dell'Accordo quadro ha preso avvio il 26 luglio 2016. Questo il calendario degli incontri:

- 9 settembre 2016;
- 17 ottobre 2016;
- 7 novembre 2016;
- 15 novembre 2016 (insediamento ufficiale);
- 28 novembre 2016;
- 5 dicembre 2016;
- 30 gennaio 2017;
- 10 febbraio 2017;
- 16 febbraio 2017;
- 1° marzo 2017.
- 19 luglio 2017

Al tavolo di lavoro hanno preso parte il Commissario delegato dall'Autorità Antonio Martusciello, il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo con delega sulla materia da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Luciano Conterno su delega della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Coordinatore pro tempore del Coordinamento dei Presidenti dei Corecom Felice Blasi, le rispettive strutture di staff.

In ragione della circostanza per cui il rapporto di delega sussiste tra l'Autorità e i Corecom e della prassi invalsa in questi anni presso alcuni Comitati regionali di dare in *outsourcing* alcune attività oggetto di delega, si intende ribadire la necessità che in prospettiva le funzioni debbano essere esercitate da strutture dedicate. (In questa prospettiva opererebbe un nuovo articolo 2 dell'Accordo, sulle "strutture dedicate").

Quanto ai profili di tipo contabile e finanziario, le interlocuzioni più recenti tra gli uffici di Agcom (Bilancio, Ufficio Corecom) le Conferenze hanno messo in luce che i problemi fino ad oggi sollevati dai Comitati e inerenti alle difficoltà di modalità di spesa del contributo AGCOM possono risolversi attraverso l'applicazione e l'interpretazione della normativa vigente, senza problemi di sorta di deroga ad essa. In questo senso opera il richiamo alle norme e ai principi di contabilità pubblica di cui al nuovo articolo 3. A tal riguardo la Conferenza delle Assemblee regionali ha inoltrato specifico quesito alla Corte dei Conti in data 5 luglio 2017 ed in risposta del quale molte questioni di carattere interpretativo saranno sciolte dalla deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti competente sulla pronuncia nel merito.

Al fine di rispondere all'esigenza di commisurare l'erogazione dei contributi a parametri di premialità ed efficienza, il medesimo articolo 3 prevede l'impegno dell'Autorità a rilasciare ai Co.re.com. un sistema centralizzato di gestione online delle controversie da utilizzarsi quale strumento per incentivare, appunto, nuovi criteri di premialità ed efficienza. Un nuovo sistema centralizzato che però andrà a regime solamente al termine della armonizzazione da parte di tutti i Comitati regionali per le comunicazioni, nel rispetto delle normative regionali vigenti.

La tabella di riparto del contributo Agcom risulterebbe modificata soltanto con una operazione di drafting formale, prevedendosi in essa il richiamo all'importo teorico erogabile; superando così la fase della sperimentazione. Si rinvia invece al 2018 ogni riesame, concordato, dei parametri della tabella medesima.

\*\*\*\*

Sempre per quanto concerne il profilo economico, il problema dei rimedi dell'Autorità in caso di inadempimento, parziale o totale, del Corecom rispetto allo svolgimento delle funzioni delegate, potrebbe essere trattato con una previsione sui cd. poteri sostitutivi, prevedendo la possibilità per AGCOM di porre in essere le misure necessarie per farvi fronte. In tal senso opera la nuova versione dell'articolo 7.

Il nuovo articolo 8, comma 2, mira a dare evidenza all'operato dei Comitati, mediante l'introduzione di una disposizione con cui L'Autorità s'impegna a rendere adeguata evidenza delle attività svolte dai Co.re.com. attraverso apposita relazione annuale dedicata.

\*\*\*\*\*

Nella consapevolezza – accresciuta dagli anni di esperienza di settore – che la *governance* dei Comitati e la stabilità delle strutture di supporto devono essere oggetto di regolamentazione omogenea, al fine di avere sull'intero territorio nazionale uniformità di garanzie e tutele, si è inteso valorizzare il ruolo della Commissione paritetica, mediante l'introduzione di una Commissione nazionale, composta dalle rappresentanze dell'Agcom, delle Conferenze e dei Co.re.com. con il

compito di affrontare e risolvere le questioni di interesse generale e comune in maniera organica e omogenea per quanto possibile su tutto il territorio nazionale (si veda il nuovo articolo 6).

- **Le funzioni delegate e delegabili**

Alla luce delle problematiche emerse nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'Accordo quadro vigentesi propone di confermare le materie delegate già individuate nel precedente Accordo, con un'apertura (per il futuro) verso nuove materie delegabili.

Le novità potrebbero riguardare:

- la previsione, in prospettiva SOLO futura, della delega alla vigilanza sul rispetto dell'art. 41 del TUSMAR, poiché è la normativa primaria che sembra imporre ad Agcom di avvalersi dei Corecom;
- delega alla risoluzione delle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9, del d.lgs 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS, assimilabile alla già esercitata delega alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione. Le Conferenze si sono riservate di valutare l'impatto che tale proposta avrà sul carico di lavoro delle Strutture di supporto ai Co.re.com.;
- inoltre, è stato proposto di esplicitare l'estensione della delega cd. "minori" alle nuove prassi, emerse negli ultimi anni, che potrebbero essere oggetto di regolamentazione o codificazione, quali le attività volte a contrastare il *cyberbullismo* o comunque a educare all'uso dei nuovi media nel rispetto delle più recenti disposizioni normative che vedono protagoniste Istituzioni diverse dalla nostra. Questo dato potrebbe essere in parte superato mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa con il Garante *privacy*: la nostra Autorità invero ha un vantaggio "competitivo" sulle altre istituzioni consistente nell'essere radicata sul territorio regionale. Tale vantaggio potrebbe essere messo al servizio dell'intero sistema di governance dei nuovi allarmanti fenomeni di lesione dei diritti dei minori;
- infine, un altro profilo che, in effetti, non è di novità, ma che nella prassi andrebbe valorizzato mediante il suo inserimento nell'Accordo quadro, riguarda la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche, che in Italia ammontano a 12 (quelle territoriali riconosciute; più due non riconosciute), alle quali si aggiungono quelle non territoriali (lingua dei segni; braille).

Alla luce del quadro istituzionale sopra evidenziato, si sottolinea la necessità di operare per una omogeneizzazione delle leggi regionali istituendo dei Comitati regionali per la comunicazione, in particolare, al fine di rideterminare il regime della vacatio nelle more del rinnovo dei Comitati giunti a scadenza in modo da non compromettere l'efficacia delle decisioni assunte e la loro stessa legittimità.

## **Allegato 4**



## **Allegato 5**

## **Monitoraggio emittenza televisiva locale – Attività 2017 - Report**

**A seguito dell'attività posta in essere, in base all'accordo stipulato in data 20.01.2016, rinnovato il 29.11.2016, dall'Ispettorato Regionale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore posta in essere dai fornitori di servizi media audiovisivi locali, il Servizio 2° Corecom ha svolto, alla data odierna, la seguente attività:**

**Emittenti monitorate (individuate tramite sorteggio): 29**

**Contestazioni elevate: 22 (delle quali n. 3 riferite a ispezioni effettuate nel mese di dicembre 2016)**

**Inviata in AGCOM per sanzionamento: 16 (delle quali n. 3 riferite a ispezioni effettuate nel mese di dicembre 2016)**

**Procedimenti contestazioni in corso: 5**

**Contestazioni annullate: 1**

**Procedimenti archiviati: 1**

**Procedimenti in corso: 6**

**Ispezioni durante le quali non è stata rilevata nessuna infrazione: 3**

## **Allegato 6**

1	dir. Serv.	arch.	<b>Francesco Di Chiara</b>	Dirigente	
2	URP		Diana	<b>Rivera</b>	Istruttore
3			Giacometta	<b>Macaluso</b>	Istruttore
4	Prot. Pec e Spedizioni		Rosamaria	<b>Benvenuti</b>	Operatore
5			Antonina	<b>D'Amico</b>	Operatore
6			Caterina	<b>Romeo</b>	Istruttore
7			Giovanni	<b>Sances</b>	Istruttore
8	Istruttoria Conciliazioni e Definizioni		Loredana	<b>Fileccia</b>	Istruttore
9			Onofrio	<b>Lo Piparo</b>	Istruttore
10		dott.ssa	Maria Assunta	<b>Lamia</b>	Istruttore
11			Francesco	<b>Provenzano</b>	Istruttore
12			Maria Teresa	<b>Salerno</b>	Istruttore
13	Conciliazioni, GU 5 - GU 14	dott.	Gaspere	<b>Cassarà</b>	Funzionario
14			Gaetano	<b>Dolcemascolo</b>	Funzionario
15		dott.	Giuseppe	<b>Mauro</b>	Funzionario
16		dott.ssa	Francesca	<b>Profeta</b>	Funzionario
17		dott.	F.sco Paolo	<b>Rizzo</b>	Funzionario
18	Definizioni, GU5 e GU14	dott.ssa	Carmen	<b>Cusmà</b>	Funzionario
19			Dorotea	<b>Di Fazio</b>	Funzionario
20		dott.ssa	Giuseppa	<b>Prato</b>	Funzionario
21	Monitoraggio, ROC, Tutela minori, Diritto di rettifica e Sondaggi	dott.	Pietro	<b>Visalli</b>	Funzionario
22			Salvatore	<b>De Caro</b>	Istruttore
23			Rosa Maria	<b>Riela</b>	Funzionario
24	Contabilità		Giovanna	<b>Passarello</b>	Funzionario
25	Supporto dirigente e Personale	dott.	Salvatore	<b>Calabrese</b>	Funzionario
26			Rosanna	<b>Nicoletti</b>	Operatore

### Sede di Catania

27	Adempimenti connessi alle attività della sede di Catania		Ignazio	<b>Zappietro</b>	Funzionario
28			Graziano	<b>Catania</b>	Istruttore
29			Gaetano	<b>Faraci</b>	Istruttore
30			Eleonora	<b>Lardizzone</b>	Operatore

31	dir. U.O.	dott.ssa	<b>Antonella Marino</b>	Dirigente
----	-----------	----------	-------------------------	-----------

32	U.O. S2.1 Contributi, Par Condicio, MAG, e Programmi accesso			in attesa assegnazione	Funzionario
33		dott.ssa	Benedetta	<b>Miserendino</b>	Istruttore
34			Pasqualina	<b>Pipate</b>	Istruttore
35			Giuseppa	<b>Di Paola</b>	Istruttore
36			Gioacchina Rita	<b>Ferrara</b>	Collaboratore

La delibera non teneva conto dei Dirigenti e del front-office di CT

## **Allegato 7**

Le somme residue da poter impegnare sul capitolo 104543 "Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al [Co.Re.Com.](#) Sicilia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – [A.G.Com.](#)" ammontano - alla data odierna - ad € 135.183,70.

Nelle more della definizione dell'iter amministrativo-contabile dell'intera procedura si prevede, entro il 31.12.2017, di poter incrementare la somma residua sul cap. 104543 pari ad € 135.183,70 con l'ulteriore somma di € 98.194,61 versata da [A.G.Com.](#) (con quietanza n. 52517 del 03.07.2017) al [Co.Re.Com.](#) Sicilia quale quota saldo anno 2016 per l'esercizio delle funzioni delegate, giusto convenzione sottoscritta in data 04.12.2015.

(quindi: € 135.183,70 + € 98.194,61 = € 233.378,31 ).

Sul capitolo di spesa 104543 è possibile imputare le sotto elencate macro aree di forniture/servizi:

- Servizi per attività di rappresentanza
- Pubblicità
- Organizzazione manifestazioni e convegni
- Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità
- Spese di funzionamento

## **Allegato 8**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 38 del 26 febbraio 2015.

“Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia (CO.RE.COM.) - Adesione al processo di conferimento delle funzioni delegate 'di secondo livello', in tema di comunicazioni, previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome - Condivisione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;



ORIGINALE



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 13, concernente i Comitati regionali per le comunicazioni, considerati "funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio";

VISTO l'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997, prevede l'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni in Sicilia;

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato art. 101 della legge regionale n. 2/2002, il quale statuisce che: "Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione Siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'Intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 21 aprile 2011 concernente: "Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Sicilia - Adesione al processo di conferimento di funzioni delegate, in tema





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

di comunicazioni, previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nella comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 22 settembre 2011 concernente: “Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Sicilia – Approvazione schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”;

VISTA la deliberazione n. 211 del 21 giugno 2012 relativa a: “Rinnovo del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la nota prot. n.17677 del 28 novembre 2014, con la quale il Presidente della Regione trasmette la nota della Segreteria generale della Presidenza della Regione, Area 1^ U.O. “Segreteria Corecom” prot. n. 47730 del 13 ottobre 2014 e gli atti alla stessa acclusi (allegato “A”), concernente la richiesta di condivisione della Giunta regionale, al fine del prosieguo del relativo iter procedimentale, della volontà manifestata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia (CO.RE.COM.) con deliberazione n. 17 del 16 settembre 2013, di aderire al processo di conferimento delle funzioni delegate di secondo livello, cosiddette di 'seconda fase', previste dal nuovo Accordo Quadro, sottoscritto in data 4 dicembre 2008, tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che, nella citata segretariale n. 47730/2014, con riferimento al percorso amministrativo volto all'acquisizione delle funzioni delegate di





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

secondo livello al CO.RE.COM. Sicilia da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si rappresenta, in particolare, che: nel citato Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 sono stati individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegabili ai CO.RE.COM. con l'obiettivo di accrescere, tra l'altro, il loro ruolo istituzionale di presidio sul territorio a garanzia dei diritti degli utenti e dei cittadini in genere; che, in ordine al processo di conferimento delle "deleghe di secondo livello" il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana si è già pronunciato favorevolmente con delibera n. 12 del 15 ottobre 2013, e che, a seguito del pronunciamento della Giunta regionale, si aprirà l'istruttoria da parte dell'Autorità per verificare che la struttura organizzativa di supporto sia idonea, in termini di risorse umane, strumentali e logistiche a svolgere le funzioni oggetto di delega;

CONSIDERATO che la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, nella richiamata nota prot. n. 47730/2014, rappresenta, altresì, che le deleghe da acquisire sono: definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale; che la struttura amministrativa a supporto del CO.RE.COM. dovrà essere riorganizzata per l'attività delle deleghe di secondo livello, prevedendo ulteriori n. 18 unità di personale regionale da individuare con atto di interpello; che per la peculiarità della delega relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

elettronica, l'attività istruttoria dovrà essere curata da personale della struttura che, come precisato in Accordo Quadro, non dovrà essere lo stesso che cura gli affari inerenti alla delega di I livello per il tentativo obbligatorio di conciliazione; che l'onere finanziario per l'esercizio delle funzioni connesse alle deleghe sarà in buona parte coperto con le risorse che l'Autorità, come da Accordo Quadro, attribuirà alla Sicilia e che, a seguito dell'istruttoria positiva della stessa Autorità, si potrebbe procedere alla stipula della convenzione, così come prevista dall'art. 101, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

RITENUTO di condividere la volontà manifestata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, con deliberazione n. 17 del 16 settembre 2013, di aderire al processo di conferimento delle funzioni di secondo livello cosiddette "di seconda fase" sopra specificate;

RITENUTO, altresì, di autorizzare il CO.RE.COM. Sicilia ad avviare l'iter finalizzato alla stipula della relativa convenzione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di rinviare ad un successivo provvedimento, che sarà assunto non appena la stessa Autorità avrà comunicato l'esito positivo dell'istruttoria relativa alle funzioni effettivamente delegabili, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione al Presidente del CO.RE.COM. Sicilia alla stipula della stessa;

**RITENUTO necessario individuare n. 18 unità di personale regionale** da utilizzare a regime, da reperire, mediante atto di interpello, a supporto della struttura amministrativa che assiste il Comitato, per consentire allo stesso di svolgere, in maniera adeguata, le funzioni delegate oggetto di delega;

SU proposta del Presidente della Regione,





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo:

- di condividere la volontà manifestata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia (CO.RE.COM.), con deliberazione n. 17 del 16 settembre 2013, di aderire al processo di conferimento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle funzioni di secondo livello cosiddette "di seconda fase", previste dall'Accordo Quadro, sottoscritto in data 4 dicembre 2008, tra la predetta Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, e relative a: definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale;
- di autorizzare il CO.RE.COM. Sicilia ad avviare l'iter finalizzato alla stipula della relativa convenzione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di rinviare ad un successivo provvedimento, che sarà assunto non appena l'Autorità medesima avrà comunicato l'esito positivo dell'istruttoria relativa alle funzioni effettivamente delegabili, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione al Presidente del CO.RE.COM. Sicilia alla stipula della stessa;
- di individuare n. 18 unità di personale regionale da utilizzare a regime, da reperire mediante atto di interpello, a supporto della struttura amministrativa che assiste il Comitato per consentire allo stesso di svolgere, in maniera



Repubblica Italiana



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

adeguata, le funzioni delegate oggetto di delega.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

MTC